

Guida alla compilazione del modello 'TFR3' per la destinazione del trattamento di fine rapporto.

È stato pubblicato il Decreto interministeriale del 4 settembre 2026 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stato adottato il nuovo modello TFR3, destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato assunti a decorrere dal 1° luglio 2026, ad eccezione dei collaboratori domestici.

Il nuovo modello deve essere utilizzato per formalizzare le scelte relative alla destinazione del TFR e si articola in due sezioni, a seconda che il lavoratore sia o meno alla prima occupazione.

Nella prima parte del modello devono essere riportati i dati identificativi del lavoratore e del rapporto di lavoro, tra cui:

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
codice fiscale _____
dipendente del _____
data di assunzione _____

(barrare le opzioni di proprio interesse)

- **Dichiara di aver ricevuto da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 8, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la seguente informativa:**
 - informazioni sugli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
 - indicazione della forma pensionistica destinataria dell'adesione automatica;
 - informazioni sul meccanismo di adesione automatica;
 - indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni;
 - informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche.
- **Dichiara di essere un lavoratore di prima assunzione di cui all'articolo 8, comma 7, del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge n. 199 del 2025**

Successivamente, il lavoratore dovrà compilare la sezione del modello corrispondente alla propria situazione:

- ❖ Sezione 1 – Lavoratori di prima assunzione;
- ❖ Sezione 2 – Lavoratori non di prima assunzione.

SEZIONE 1 - Lavoratori di prima assunzione

La Sezione 1 è riservata ai lavoratori che instaurano il **PRIMO** rapporto di lavoro.

Il lavoratore può scegliere tra le seguenti alternative:

A) Destinazione del TFR alla forma pensionistica di destinazione automatica

A) CONFERIRE IL TFR alla forma pensionistica, prevista dall'adesione automatica, nella misura del _____ %

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

È possibile destinare alla forma pensionistica la percentuale di TFR prevista dalla normativa e dagli accordi applicabili.

Mancato versamento del contributo a carico del lavoratore

B) NON CONFERIRE - IL CONTRIBUTO DEL LAVORATORE

alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica

(opzione esercitabile nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore all'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995).

La facoltà è prevista esclusivamente nei casi in cui la retribuzione annua lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, pari per il 2026 a € 7.101,12.

C) Destinazione del TFR a una forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore

C) CONFERIRE IL TFR in modo esplicito alla seguente forma pensionistica complementare:

(specificare denominazione del fondo)

nella misura del _____ %

Il lavoratore può indicare direttamente il fondo pensione prescelto, specificandone la denominazione e la percentuale di TFR da destinare. Un conferimento inferiore al 100% è ammesso esclusivamente nei casi previsti dalla normativa o dalla contrattazione applicabile.

D) Mantenimento del TFR presso il datore di lavoro

D) NON CONFERIRE IL TFR ad una forma pensionistica complementare.

Il TFR sarà regolato secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versato al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006. *(Tale scelta è comunque modificabile in futuro: il lavoratore potrà in qualsiasi momento decidere di versare il TFR maturando alla previdenza complementare.)*

Il lavoratore può scegliere di non destinare il TFR alla previdenza complementare, mantenendolo accantonato presso il datore di lavoro, fermo restando l'eventuale obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS.

La scelta di mantenere il TFR in azienda **non è irrevocabile**: il lavoratore potrà successivamente decidere di destinare il TFR maturando a una forma pensionistica complementare.

SEZIONE 2 - Lavoratori non di prima assunzione

La Sezione 2 deve essere compilata dai lavoratori che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro e che, nel rapporto precedente, **risultavano iscritti** a una forma di previdenza complementare con conferimento totale o parziale del TFR.

Anche in questo caso sono previste tre possibilità:

A) Destinazione del TFR alla forma pensionistica di destinazione automatica

A) **CONFERIRE IL TFR** alla forma pensionistica prevista dall'adesione automatica nella misura del _____%

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento ovvero da parte dei lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, nella misura minima del 50%. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

B) **Mancato versamento del contributo a carico del lavoratore**, nei casi in cui la retribuzione annua lorda sia inferiore all'importo dell'assegno sociale;

C) Destinazione del TFR a una forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore

C) **CONFERIRE** il proprio TFR, in modo esplicito, alla seguente forma pensionistica complementare:

(specificare denominazione del fondo)

nella misura del _____%

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento ovvero da parte dei lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, nella misura minima del 50%. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

La quota di TFR eventualmente non destinata alla previdenza complementare continuerà ad essere disciplinata dall'art. 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS.

Precisazione:

La Sezione 2 riguarda i lavoratori che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato. In questo caso occorre distinguere tra:

- lavoratori che **hanno** una posizione di previdenza complementare ancora attiva, alimentata in tutto o in parte dal TFR;
- lavoratori che **non hanno** una posizione di previdenza complementare alimentata dal TFR, compresi coloro che nel precedente rapporto avevano mantenuto il TFR in azienda o che hanno integralmente riscattato una precedente posizione previdenziale.

Se il lavoratore ha una posizione di previdenza complementare attiva alimentata dal TFR, non può optare per il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro. Entro 60 giorni dall'assunzione può

scegliere la forma pensionistica alla quale destinare il TFR maturando; in assenza di scelta, opera l'adesione automatica secondo le modalità previste dalla normativa.

Se, invece, il lavoratore non ha una posizione di previdenza complementare alimentata dal TFR, non opera l'adesione automatica e il TFR rimane presso il datore di lavoro, ovvero è versato al Fondo di Tesoreria INPS ove ne ricorrano i presupposti. Il lavoratore può successivamente decidere di destinare il TFR maturando a una forma di previdenza complementare.

Adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro

Il lavoratore dovrà sottoscrivere e datare il modello, dichiarando di essere consapevole delle scelte effettuate e di aver ricevuto l'informativa prevista dalla normativa.

Anche il datore di lavoro dovrà sottoscrivere il modello, attestando di aver fornito al lavoratore l'informativa sulla previdenza complementare, di aver acquisito il modello TFR3 e di conservarne copia, consegnandone una al lavoratore.

In sintesi

Per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 è quindi importante distinguere le seguenti situazioni:

- prima assunzione nel settore privato → il lavoratore ha 60 giorni per scegliere tra le diverse possibilità previste dal modello; in assenza di scelta opera l'adesione automatica;
- precedente rapporto di lavoro con TFR già destinato a una forma pensionistica complementare e posizione ancora attiva → il lavoratore deve indicare entro 60 giorni la forma pensionistica cui destinare il TFR del nuovo rapporto; in assenza di scelta opera l'adesione automatica;
- precedente rapporto di lavoro con TFR mantenuto in azienda → non opera l'adesione automatica e il TFR continua a essere disciplinato secondo il regime precedentemente scelto;
- precedente posizione di previdenza complementare integralmente riscattata → il TFR del nuovo rapporto rimane secondo il regime precedente, salva la possibilità del lavoratore di modificare successivamente la scelta.

Per eventuali chiarimenti e per l'assistenza nella compilazione del modello TFR3, la Segreteria rimane a disposizione.